

CONVENZIONE

TRA

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, codice fiscale e partita IVA: 13109681000, con sede in Roma, largo F. Vito n. 1, in persona del Direttore Generale, Dott. Daniele Piacentini (di seguito, anche solo "Fondazione Gemelli" o "Fondazione");

E

Associazione Nazionale della Polizia di Stato, codice fiscale 80425330588, con sede in Roma, via Statilia, 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore della suddetta organizzazione Paternoster Michele (di seguito denominata anche solo "Associazione") e, insieme con la Fondazione, le "Parti" stabiliscono quanto segue:

PREMESSO CHE

- la Fondazione gestisce il Policlinico Universitario Agostino Gemelli (di seguito, anche "Policlinico Gemelli" o "Policlinico"), ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione; e ha ottenuto, con decreto del Ministro della Salute del 28 febbraio 2018, il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
- la Fondazione svolge, oltre all'attività assistenziale in favore del Servizio Sanitario Nazionale, prestazioni sanitarie in regime di attività libero professionale e servizi assistenziali a pagamento, con esclusione di oneri a carico del SSN;
- l'Associazione ravvisa l'opportunità di migliorare i percorsi di accesso alle prestazioni di assistenza e diagnostica per i propri iscritti e per il personale in quiescenza già appartenente alla propria organizzazione sindacale, nonché per i loro familiari, individuando nella Fondazione capacità e competenze idonee al raggiungimento dello scopo.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 – Premesse.

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto.

La presente Convenzione ha per oggetto l'erogazione, da parte della Fondazione, di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica in favore di tutti i soci e iscritti all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e dei loro familiari (di seguito, anche le "Prestazioni" o la "Prestazione"). Stipulando questo atto, la Fondazione si impegna a praticare agli aventi diritto sopra individuati, uno sconto del 25% (venticinque per cento) rispetto ai prezzi indicati nel Tariffario Gemelli Attività Privata vigente al momento della Prestazione, **con esclusione** dei "Pacchetti ambulatoriali e di diagnostica" in cui risultano configurate le anzidette prestazioni.

Per le prestazioni erogate in regime di ricovero, la Fondazione si impegna, altresì, a praticare agli aventi diritto sopra individuati, uno sconto del 10% (dieci per cento) rispetto ai prezzi indicati nel Tariffario Gemelli Attività Privata vigente al momento della prestazione.

Art. 3 – Modalità operative.

La Fondazione mette a disposizione dell'Associazione i seguenti canali di informazione e prenotazione:

- attività ambulatoriale: telefonando al numero 06 8881 8881, dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- attività di ricovero: telefonando al numero 06 3015 6246, dal lunedì a venerdì; dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oppure inviando una e-mail all'indirizzo

preventivi@privato.policlinicogemelli.it

L'accesso alle prestazioni e l'applicazione degli sconti indicati all'art. 2 sono subordinati al possesso della tessera personale di appartenenza all'Associazione, o sue articolazioni, di idonea documentazione, rilasciata da quest'ultima, attestante l'appartenenza alla predetta organizzazione e così per i loro familiari aventi diritto individuati dalla Convenzione.

Resta fermo, in ogni caso, che le attività oggetto della presente Convenzione saranno eseguite dalla Fondazione nel rispetto dell'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle prestazioni istituzionali erogate dal Policlinico Gemelli in favore del Servizio sanitario nazionale.

Art. 4 – Modalità di pagamento.

I dipendenti o i loro familiari provvederanno il giorno prestabilito per l'esecuzione delle prestazioni al pagamento delle somme dovute.

Art. 5 – Prestazioni rientranti in polizze assicurative sanitarie.

Nel caso in cui i dipendenti o i loro familiari dispongano di un'Assicurazione o di un Fondo convenzionato con la Fondazione, il richiedente della prestazione è tenuto già in fase di prenotazione a comunicare tali informazioni.

In tali casi risultano applicabili i termini e le condizioni stabilite dalle polizze assicurative sanitarie.

Non sarà possibile cumulare termini e condizioni stabiliti nelle polizze e nella presente Convenzione.

Art. 6 – Clausola di non esclusività.

Tra le Parti resta inteso che la presente Convenzione non è in esclusiva e, pertanto, che le stesse hanno facoltà di stipulare analoghi accordi con terzi.

Art. 7 – Durata e Recesso.

La presente Convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, con facoltà di proroga o rinnovo mediante scambio epistolare (con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata).

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, mediante apposita comunicazione scritta (con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata).

Art. 8 – Riservatezza, attività promozionale e utilizzo di marchi, loghi o segni distintivi.

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare, per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, informazioni apprese dall'altra Parte o comunque acquisite nel corso dell'esecuzione della Convenzione, siano esse pertinenti all'altra Parte oppure a soggetti che si trovano in rapporti con la stessa.

Fatto salvo quanto previsto nella presente Convenzione, le Parti si impegnano a non comunicare a terzi le informazioni conosciute in esecuzione della Convenzione.

Ogni eventuale attività promozionale o di comunicazione dell'Associazione che faccia riferimento, in qualsiasi forma o modalità, alla collaborazione oggetto della presente Convenzione dovrà essere preventivamente condivisa dalla Fondazione.

È vietato a ciascuna delle Parti l'uso -in qualsiasi forma o modalità - del nome, del marchio, del logo e, in generale, dei segni distintivi dell'altra Parte in difetto di preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima.

Art. 9 – Codice Etico.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal decreto legislativo n. 231/2001.

L'Associazione dichiara di conoscere e accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione Gemelli (pubblicati sul sito internet: www.policlinicogemelli.it) e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni.

In caso di violazione di tali disposizioni, la Fondazione avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali.

Le attività previste dalla presente Convenzione implicano trattamenti di dati personali per i quali ciascuna Parte è autonomo Titolare per lo svolgimento di quanto di sua competenza.

Ciascun Titolare si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il "Regolamento"), nonché nei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, i Titolari, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, si impegnano a porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato sin dall'inizio del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le Parti si impegnano a porre in essere, ai sensi dall'art. 32 del Regolamento, tutte le misure volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare le necessarie garanzie al fine di soddisfare tutti i requisiti previsti dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati, con modalità tali da preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

Art. 11 – Modifiche.

Nessuna modifica della presente Convenzione sarà vincolante fra le Parti, se non redatta in forma scritta e firmata da entrambe le Parti.

Art. 12 – Referenti per l'attuazione della Convenzione.

Per l'esecuzione del presente accordo, le parti concordano di individuare quali referenti:

Per la Fondazione: dott. Fabio Dori;

Per l'Associazione il Presidente Nazionale Michele Paternoster.

I nominativi dei Referenti potranno essere modificati con successiva comunicazione scritta.

Art. 13 – Comunicazione.

Ogni comunicazione inerente alla presente Convenzione, dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi:

a) Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS: Largo Francesco Vito n. 1,

Roma (00168) – pec: affari.legali.gemelli@pec.it

b) Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Presidenza Nazionale, via Statilia, 30 – 00185 ROMA

pec: assopolizia@pec.it

Art. 14 – Foro competente.

Per ogni controversia relativa all'applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, lì 29/4/2026

Fondazione Policlinico Universitario Agostini Gemelli IRCCS

Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Il Direttore Generale
(dott. Daniele Piacentini)

Il Presidente Nazionale
Michele Paternoster